

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

91.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEI VICEPRESIDENTI COSTANTE PORTATADINO E BIANCA GELLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		Boniver ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4910) .....	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3, 4
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		Ferrari Bruno (DC), <i>Relatore</i> .....	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3	Portatadino Costante (DC) .....	4
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Soave Sergio (PCI) .....	3, 4
Senatori Forte e Marniga; Guzzetti ed altri; Legge-quadro per la professione di maestro di sci ( <i>Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (5124);		<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione ed approvazione):	
Ferrari Bruno ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4447);		Senatori Spitella ed altri: Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei due mondi di Spoleto ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (4892) .....	4
		Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	4, 5
		Cellini Giuliano (PSI) .....	6

	PAG.		PAG.
Ciliberti Franco (DC), <i>Relatore</i> .....	5	<b>Su un episodio accaduto nel « Transatlantico » di Montecitorio:</b>	
Lorenzetti Pasquale Maria Rita (PCI) .....	5	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	9
Melillo Savino, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .....	5	Casati Francesco (DC) .....	9
<b>Votazione nominale:</b>		De Julio Sergio (Sin. Ind.) .....	10
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	6	Rallo Girolamo (MSI-DN) .....	9
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		Soave Sergio (PCI) .....	10
Sterpa ed altri: Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2608-B) .....	6	<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	6, 7	Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926);	
Ferrari Bruno (DC), <i>Relatore</i> .....	6	Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245);	
Melillo Savino, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .....	7	Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510) .....	10
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	10, 16, 17
Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della crusca (4800) .....	7	Gelli Bianca, <i>Presidente</i> .....	19, 21
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	7	Buonocore Vincenzo (DC) .....	20
Portatadino Costante, <i>Presidente</i> .....	9	De Julio Sergio (Sin. Ind.) .....	17, 20
Amalfitano Domenico (DC), <i>Relatore</i> .....	7, 9	Guerzoni Luciano (Sin. Ind.) .....	16, 20, 21
Fachin Schiavi Silvana (PCI) .....	9	Portatadino Costante (DC), <i>Relatore</i>	16, 17, 20, 21
Rallo Girolamo (MSI-DN) .....	8	Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	16
Soave Sergio (PCI) .....	8	Soave Sergio (PCI) .....	15, 17

**La seduta comincia alle 16,15.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

#### **Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Lorenzetti sostituisce il deputato Sangiorgio per la seduta odierna.

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Constatata l'assenza del rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16,20, è ripresa alle 16,30.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito le proposte di legge inerenti la professione di maestro di sci.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Forte e Marniga; senatori Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Se-**

**nato) (5124); Ferrari Bruno ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4447); Boniver ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4910).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Forte e Marniga e dei senatori Guzzetti ed altri: « Legge-quadro per la professione di maestro di sci », già approvata in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1990; Ferrari Bruno ed altri: « Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci »; Boniver ed altri: « Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci ».

Ricordo che nella seduta del 31 ottobre scorso è stata svolta la relazione introduttiva ed aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO SOAVE. Esprimendo un parere sostanzialmente favorevole rispetto alla proposta di legge oggi in discussione, desidero chiedere al relatore se sono state tenute in considerazione le proposte, alcune delle quali, a mio avviso, sensate ed utili ad un miglioramento del testo, pervenute nei giorni scorsi dalle associazioni della montagna e, in particolare, dal CAI.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Ho esaminato la lettera pervenuta dal CAI che propone l'inserimento di un articolo 20-bis. Nel sostenere tale richiesta, si fa esplicito riferimento alla legge n. 776 del 1985. Si tratta della legge di finanziamento dello Stato al CAI e non mi pare che ciò abbia

un riferimento specifico al tema in discussione. Al contrario, una risposta al contenuto dell'articolo 20-bis è contenuta nella legge 2 gennaio 1989, n. 6, concernente l'ordinamento della professione di guida alpina, laddove all'articolo 2, lettera c) recita: « insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo ». Il comma 3 del medesimo articolo affida alle regioni il compito di delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

La problematica che sta a cuore al presidente del CAI è contenuta nell'articolo 20 della legge n. 6 che recita: « Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori ».

Ritengo, pertanto, che la legge n. 6 del 1989 sulla professione di guida alpina, fornisca già una risposta alle problematiche sollevate dal presidente del CAI.

**COSTANTE PORTATADINO.** Ritengo che le conclusioni del relatore non siano totalmente soddisfacenti. Il problema, infatti, è quello di esaminare le professioni di maestro di sci e di guida alpina parallelamente a quanto è stato riconosciuto al CAI in ordine alle scuole di alpinismo, sci-alpinistiche, escursionistiche, eccetera.

Un punto che esula dalle considerazioni del relatore è quello concernente lo sci di fondo escursionistico, dal momento che al CAI non interessa creare scuole di discesa. O introduciamo l'escursionismo contemplato come sci di fondo...

**SERGIO SOAVE.** Lo sci-alpinismo.

**COSTANTE PORTATADINO.** No, si tratta di due cose differenti. I corsi hanno gene-

ralmente carattere volontaristico o associativo. Dobbiamo considerare se per altri e più generali motivi riteniamo che sia utile non intervenire sul testo che ci proviene dal Senato. Occorre, però, che Governo e Parlamento siano concordi sul fatto che l'interpretazione dell'articolo 20 contempla anche l'escursionismo esercitato attraverso lo sci di fondo.

**PRESIDENTE.** Invitando il relatore a tener conto delle considerazioni svolte, e poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ricordo che l'onorevole Ferrari, nella seduta del 31 ottobre scorso, ha anticipato la proposta che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 5124.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

In attesa dell'acquisizione dei necessari pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Spitella ed altri: Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4892).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Spitella ed altri: « Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 giugno 1990.

Prima di procedere nell'iter della proposta di legge n. 4892, chiedo al sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione se acconsenta a rappresentare il Governo nell'esame del provvedimento in questione, che potrebbe in tal modo essere approvato oggi stesso.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Acconsento a rappresentare il Governo nell'esame della proposta di legge n. 4892.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 25 luglio 1990 è iniziata la discussione sulle linee generali del provvedimento al nostro esame.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, con l'avvertenza che il provvedimento sia approvato entro il 31 dicembre 1990.

Colgo l'occasione per sottolineare che ci troviamo ad esaminare un provvedimento straordinario e che per il futuro il problema dovrà essere risolto attraverso un apposito capitolo di bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Auspico una rapida approvazione della proposta di legge n. 4892, augurandomi che nel futuro la materia possa essere regolamentata — come sottolineava anche il collega Bordon in sede di discussione sulle linee generali — da una normativa più organica.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, di cui è dato avviso nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1988, un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione competenti.

3. A decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

(È approvato).

#### ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo per lo svolgimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Il gruppo comunista esprime soddisfazione per il varo definitivo del provvedimento n. 4892 che prevede la concessione di un contributo di 3 miliardi per il triennio 1990-1992 alla fondazione Festival dei due mondi di Spoleto.

Non occorrono molte parole per definire l'importanza di questa manifestazione nel panorama culturale italiano e

internazionale. Il provvedimento al nostro esame garantisce finalmente continuità e certezza dei finanziamenti a questa splendida manifestazione, consentendole di mantenere ed elevare quel livello di qualità che tutti ormai le riconoscono.

Il provvedimento consente, altresì, che dal 1993 il contributo diventi automaticamente una spesa fissa da quantificare annualmente con il disegno di legge finanziaria. La certezza del finanziamento consentirà, pertanto, la tempestività della programmazione della manifestazione stessa e dunque la migliore utilizzazione del finanziamento pubblico.

GIULIANO CELLINI. Onorevoli colleghi, l'approvazione della proposta di legge al nostro esame va incontro alle esigenze di una delle manifestazioni culturali più importanti del nostro paese, che ha ormai acquisito fama internazionale. Esso permette in particolare alla Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto di programmare con razionalità ed efficacia la sua attività, nella certezza delle risorse, di mantenere alto il livello qualitativo e il successo conseguito dalla manifestazione, anche nelle future edizioni, così come è avvenuto in passato.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Spitella ed altri: « Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto » *(Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4892):

Presenti e votanti .....	27
Maggioranza .....	14

Hanno votato sì ..... 27

Hanno votato no ..... 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Amalfitano, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Matulli, Michelini, Nicolini, Pietrini, Pinto, Pisicchio, Portatadino, Lorenzetti, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

**Discussione della proposta di legge Sterpa ed altri: Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2608-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sterpa, Battistuzzi, Zolla, Alborghetti, Castagnetti Guglielmo, Buffoni, Caria, Rodotà, Lanzinger, Faccio e Crippa: « Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi », già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 26 gennaio 1989 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 2 agosto 1990.

L'onorevole Ferrari ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame prevede un aumento di 200 milioni del contributo statale a partire dall'anno finanziario 1990. A tale onere si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordina-

mento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero ».

Ritengo di dover sottolineare l'enorme importanza del provvedimento in relazione al ruolo che la Maison de l'Italie riveste per tutti gli studiosi universitari che si recano in Francia ed, in particolare, a Parigi.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alle osservazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta in attesa del prescritto parere da parte della V Commissione.

#### **Discussione del disegno di legge: Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della crusca (4800).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della crusca ».

L'onorevole Amalfitano ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Il presente disegno di legge prevede la concessione di un contributo straordinario all'Accademia della crusca. Sono note le difficoltà finanziarie in cui si dibatte tale Accademia e il contributo è volto a consentire la sopravvivenza e lo sviluppo di questa istituzione prestigiosissima la cui storia credo sia a tutti nota. Si tratta di un'istituzione volta a valorizzare la lingua italiana e il disegno di legge ha giustamente evidenziato la preoccupazione culturale che richiede la tutela della lingua in una società sempre più pluralistica, pluriculturale e plurilinguistica.

Lo scopo precipuo dell'Accademia, infatti, è rappresentato dalla tutela del patrimonio linguistico, ma essa ha esteso le sue attività negli ultimi anni, cogliendo

l'esigenza di un'utilizzazione delle tecnologie informatiche e rivolgendo la sua attenzione allo studio dei linguaggi scientifici e tecnici. La struttura dell'Accademia è attualmente articolata in tre centri di ricerca, di filosofia italiana, di lessicografia italiana e di grammatica italiana: i risultati delle ricerche sono pubblicati in tre periodici annuali. L'Accademia della crusca dispone di una biblioteca altamente specializzata, quasi unica nel suo genere.

Una convenzione con il centro del CNR riguarda la compilazione del nuovo vocabolario storico della lingua italiana; tale impresa fu iniziata dall'Accademia nel 1964 ma, a seguito della legge speciale 6 gennaio 1983, n. 6, passò alla competenza del CNR. Qualcuno dei componenti della Commissione presente anche allora, ricorderà che la legge del 1983 fu abbastanza sofferta, comportando il passaggio di personale che, per convenzione, apparteneva all'Accademia della crusca, al CNR. A tale centro l'Accademia è obbligata a dare ospitalità gratuita con un costo di accoglienza abbastanza rilevante (si arriva ad un consuntivo di 100 milioni annui) e destinato ad aumentare. Ci tengo a sottolineare tale aspetto, innanzitutto perché la convenzione quinquennale è di prossima scadenza e l'onere per tale attività si pone come uno dei problemi da risolvere per fornire un aiuto economico all'Accademia della crusca; inoltre, mi risulta che se verrà affrontata l'iniziativa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che riguarda gli istituti con una particolare tipologia e preminenza, bisognerà prevedere misure integrative nel quadro della legislazione concernente gli istituti in quanto tali, soprattutto quelli inerenti a una certa impostazione di ricerca scientifica.

L'Accademia è finanziata, come i colleghi sanno, con il contributo tabellare del Ministero per i beni culturali e ambientali, che è attualmente di 260 milioni annui. Insufficienti sono risultati negli scorsi anni i fondi destinati al mantenimento e allo sviluppo dell'istituto, in particolare per le attività scientifiche, ai fini soprattutto delle borse di studio da conferire ai neolaureati. Fino ad oggi l'Accademia ha potuto contare, oltre al finanzia-

mento suddetto, su un contributo concesso dalla regione Toscana, esclusivamente finalizzato alle spese di ricerca, e su sottoscrizioni private aperte sulla stampa.

Con il presente disegno di legge si chiede un intervento straordinario dello Stato che si quantifica nell'erogazione di un contributo di un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Il bilancio di previsione dell'Accademia, ai fini solo della sussistenza, è attualmente di 466 milioni. Tuttavia, il provvedimento al nostro esame, oltre a raccomandare l'aumento di questo stanziamento, prevede anche interventi che rivestono particolare urgenza e straordinarietà, come si evince dalla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge. In particolare, occorrerebbero 1200 milioni per l'aggiornamento della biblioteca ed 800 milioni per le apparecchiature informatiche, per il laboratorio linguistico e per i lavori di adattamento della sede.

Pur condividendo le considerazioni di urgenza e straordinarietà del contributo, mi lascia perplesso il fatto che il Governo, in sede di esame dei disegni di legge finanziari, abbia mostrato una certa difficoltà per quanto concerne il finanziamento dei capitoli 1605 e 1606 del Ministero dei beni culturali e ambientali, con una previsione rispettivamente di 18 e 4 miliardi, per poi richiedere un contributo straordinario, certamente indispensabile, per un'istituzione di tale prestigio e valore. A tale proposito, ritengo debba essere svolta una riflessione in termini più generali. Non possiamo non condividere la particolare urgenza dei problemi dell'Accademia; tuttavia ritengo che il problema debba essere risolto proprio aumentando gli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. Infatti, al di là di un'iniziativa che riveste carattere di emergenza e straordinarietà, il problema rimane in tutta la sua complessità. Non ho alcuna difficoltà a concordare su iniziative volte a risolvere l'emergenza, tuttavia — lo ribadisco — occorrerebbe una maggiore riflessione sulla copertura finanziaria del disegno di legge al nostro esame.

Ciò che mi preme sottolineare è che all'interno di una scarsità di risorse del Ministero per i beni culturali e ambientali si operano scelte con una metodologia che non affronta il problema nella sua interezza.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**SERGIO SOAVE.** Vorrei sottolineare che con il disegno di legge al nostro esame il Governo — che spesso ha espresso riserve su proposte parlamentari nell'ambito di una visione complessiva della spesa — fa propria una politica di non organicità degli interventi nel settore, continuando a prevedere contributi straordinari invece di aumentare i fondi ordinari che aiuterebbero con maggiore efficacia un'istituzione che ha lontanissime origini e svolge un'attività del tutto degna.

Peraltro, chiedo al Governo di fornire un supplemento di documentazione per avere maggiori dettagli, considerato che la relazione tecnica allegata al disegno di legge appare per taluni aspetti sommaria.

**GIROLAMO RALLO.** Assistiamo spesso alla presentazione di provvedimenti parziali che interessano una provincia o un comune. Nonostante ciò, raramente si sentono voci discordanti perché gli interessi coinvolti sono molteplici e diventa quasi normale accettare questo tipo di provvedimenti "a pioggia". Mi sembra strano che proprio per un provvedimento a carattere nazionale, concernente l'Accademia della crusca, lo stesso relatore avanzi talune perplessità, dubbi ed esitazioni. Altre voci si sono associate a tale posizione, chiedendo un supplemento d'indagine. Sono favorevole a tale soluzione se può servire a rendere più chiaro il provvedimento, ma mi pare strano — lo ripeto — che si pongano questioni per l'Accademia, la cui attività benemerita credo debba essere riconosciuta da tutti, e non si levi invece una sola voce per contrastare altri provvedimenti "a pioggia" settoriali, provinciali o comunali che non rivestono certo la stessa importanza.

Invito, pertanto, la presidenza a fare in modo che se ulteriori indagini ed ap-

profondimenti vi saranno, ciò non finisca con il relegare il provvedimento in un angolo poiché esso, a mio avviso, merita la massima attenzione da parte della Camera.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Le perplessità da me avanzate concernevano la copertura e non la bontà del provvedimento.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Desidero fare un riferimento alla legge n. 123 del 1980. Il gruppo comunista ritiene di aver raccolto l'analisi compiuta dalla Commissione e sottoscritta dal Governo sulla necessità e l'urgenza di rivedere i criteri stabiliti dalla legge n. 123, onde evitare la dispersione dei fondi "a pioggia" che, appunto, veniva denunciata.

Ci pare strano, ed è questa l'occasione per sottolinearlo, che nella legge finanziaria di quest'anno la voce « Revisione della tabella della legge n. 123 » sia stata addirittura cancellata. È strano e contraddittorio che il Governo presenti e solleciti l'approvazione di provvedimenti settoriali e non accolga come attività fondamentale, per esempio, la revisione di una tabella con vincoli e criteri più definiti che creerebbe un canale di flussi finanziari continui per istituti culturali che ne hanno bisogno.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Ritengo che questa sia l'occasione per sottolineare l'importanza della nostra proposta poiché il gruppo comunista ha accolto l'invito del Governo e della Commissione di ridiscutere e finanziare adeguatamente la tabella della legge n. 123.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, anche per consentire al Governo di fornire la documentazione richiesta.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

##### Su un episodio accaduto nel « Transatlantico » di Montecitorio.

PRESIDENTE. Prima di procedere ad altro punto dell'ordine del giorno, vorrei esprimere, anche a nome della Commissione, la piena solidarietà e stima al ministro Ruberti che è stato poco fa oggetto di un'indegna aggressione in Transatlantico da parte di un deputato. Nel condannare un simile gesto, violento e irrazionale, chiederò alla Presidenza della Camera di prendere gli opportuni provvedimenti che impediscano il ripetersi di episodi che certamente costituiscono un grave abbassamento del costume civile delle nostre istituzioni.

Ribadisco la mia indignazione nei confronti di un atteggiamento inqualificabile che non discredita soltanto colui che ne è stato protagonista, ma lo stesso Parlamento, in un momento in cui il paese ha bisogno che le istituzioni siano interpreti di un alto livello di civiltà in tutti i campi, anche nelle relazioni interpersonali.

FRANCESCO CASATI. Intervengo su tale vicenda per ribadire la stima e la solidarietà al ministro Ruberti, vittima di un episodio condannabile. Mi auguro che simili vicende non abbiano più a verificarsi nelle sedi parlamentari, dal momento che dovremmo essere i primi a dare esempio di civiltà, rappresentando il paese al massimo livello.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, ho già espresso personalmente al ministro Ruberti, ma intendo ribadirlo a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, solidarietà e sdegno per quanto accaduto ed auspico che non debbano mai più ripetersi episodi del genere che abbassano il livello della nostra funzione.

SERGIO SOAVE. A nome del gruppo comunista, esprimo sincero sdegno per l'inqualificabile e stranissimo gesto accaduto in Transatlantico. Siamo ormai giunti ad un imbarbarimento che coinvolge anche le istituzioni che dovrebbero dare al paese un esempio di equilibrio e correttezza, oltre che di civiltà, nei rapporti umani. L'episodio appare ancor più inqualificabile poiché riferito ad un ministro che ha sempre mostrato una grande apertura al confronto in qualsiasi sede, anche non istituzionale. Nel concordare con il presidente che l'episodio debba essere segnalato al Presidente della Camera, esprimo la piena ed affettuosa stima al ministro Ruberti.

SERGIO DE JULIO. Ho avuto la disavventura di essere presente a questo spiacevolissimo episodio. Credo che il presidente abbia sintetizzato molto bene i sentimenti di stima e solidarietà al ministro Ruberti e la condanna per il deprecabile episodio ed il gruppo della sinistra indipendente si associa alle sue parole.

Rispetto a quanto già affermato dal presidente, vorrei sottolineare l'esigenza di invitare la Presidenza della Camera ad adottare i provvedimenti del caso.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926); e delle proposte di legge Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245); Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: « Disposizioni sul dottorato di ricerca » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gelli ed altri: « Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca »; Poli Bortone ed altri: « Norme in materia di dottorato di ricerca ».

Ricordo che nella seduta del 16 novembre 1989 la Commissione aveva adot-

tato come testo base il seguente testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

#### ART. 1.

*(Dottorato di ricerca).*

1. Le università rilasciano il titolo accademico di dottore di ricerca al termine di appositi corsi successivi alla laurea.

2. Il corso di dottorato consiste nello svolgimento, presso un dipartimento, di cicli di lezioni e seminari e di un programma di ricerca e si conclude con una dissertazione finale scritta o con lavori grafici su un argomento scelto anche su proposta del candidato, nonché con una prova conclusiva consistente in una esposizione dei risultati conseguiti.

3. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato a chi abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico.

4. Il corso deve avere una durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni accademici. Per ciascun corso i posti di dottorato da attivare non possono essere inferiori a tre e superiori a quindici, ivi compresi quelli di cui alle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.

5. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso e comunque non oltre il successivo anno accademico, qualora il consiglio di corso ritenga che sussistano apprezzabili motivi per il completamento del programma di ricerca ferma restando la cessazione del godimento della borsa di studio di cui all'articolo 3.

6. Il collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca presso altre Università e organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

#### ART. 2.

*(Istituzione dei corsi).*

1. Il Ministro per l'Università e la ricerca scientifica individua, con proprio

decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, il fabbisogno delle grandi aree disciplinari entro le quali devono attivarsi i corsi di dottorato, sulla base della relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tenuto conto del piano pluriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Lo statuto di ciascuna università definisce e disciplina i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del Collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno accademico antecedente a quello di inizio dei corsi le università comunicano al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il programma dei corsi di dottorato che intendono attivare e i relativi posti, dovendosi intendere confermati quelli dell'anno precedente in caso di omessa comunicazione, correlando la richiesta con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e sentito il consiglio universitario nazionale, fissa il numero complessivo di posti attivabili di dottorato di ricerca per ciascuna area e per ciascun corso in un quadro di temperamento delle richieste inoltrate dalle università, delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e delle disponibilità di fondi iscritti in bilancio da destinare alle borse di studio per il dottorato di ricerca.

5. Le università con decreto del Rettore, avuta comunicazione del decreto di cui al comma 4, attivano i relativi corsi di dottorato nel numero dei posti dallo stesso previsti ed emettono i conseguenti bandi di accesso entro i due mesi successivi.

### ART. 3.

#### (Borse di studio).

1. Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi e alla corresponsione delle borse di cui al comma 2, anche mediante convenzioni con enti pubblici di ricerca e imprese pubbliche e private.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinate le misure minime delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.

3. Nella determinazione dell'ammontare delle borse di studio si deve tener conto anche di tutti gli oneri comunque connessi allo svolgimento delle attività che il dottorato deve svolgere.

4. La misura minima della borsa di studio e i limiti di reddito di cui al comma 2 possono essere annualmente adeguati alle variazioni del costo della vita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Chi ha usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non può in nessun caso fruirne una seconda volta per lo stesso titolo.

6. Per le borse di studio continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di congedo straordinario di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

8. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

## ART. 4.

*(Titolo di dottore di ricerca).*

1. Il titolo di dottore di ricerca non costituisce requisito di ammissione agli impieghi pubblici e per l'accesso ai concorsi di professore e di ricercatore universitario ovvero al profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. Esso deve essere valutato con specifico punteggio tra i titoli scientifici nei predetti concorsi e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

2. Ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, una anzianità pari alla durata del corso di dottorato. Per tale riconoscimento si applicano le norme di cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

3. Per il riconoscimento e l'equipollenza di titoli di dottore di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alle leggi 18 giugno 1986, n. 308, e 11 luglio 1986, n. 352.

## ART. 5.

*(Collegio dei docenti).*

1. Il collegio dei docenti non può essere costituito da un numero di compo-

nenti inferiori a tre. Possono essere chiamati a farne parte, oltre ai professori universitari di ruolo, anche ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. Del collegio può anche far parte un esperto di alta qualificazione designato dai soggetti che hanno stipulato le convezioni ai sensi dell'articolo 3.

2. La presidenza del Collegio è in ogni caso riservata ad un professore ordinario, anche se a tempo definito.

3. L'impegno dei professori universitari nei corsi di dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei docenti che ne cura la conservazione e previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità può proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

## ART. 6.

*(Diritti e doveri dei dottorandi di ricerca).*

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato non possono essere impegnati in attività didattiche. Non possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita; possono partecipare a progetti di ricerca svolti presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito del programma di attività del corso.

2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio universitario. Per coloro che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca e siano già iscritti a scuole di specializzazione o ad un corso di laurea,

la durata dei predetti corsi è sospesa fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

3. Agli ammessi ai corsi di dottorato si estendono, in materia di rinvio del servizio militare di leva, le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 19, della legge 31 maggio 1975, n. 191.

#### ART. 7.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i criteri e i finanziamenti, ivi comprese le borse di studio, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da riservare a studenti stranieri, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2.

#### ART. 8.

(Norme transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dei principi di autonomia delle università, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, per la determinazione della quota parte dell'apposito stanziamento di bilancio da destinare alla concessione di borse di studio da attribuire agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e dell'importo di ciascuna borsa, da porre a carico del bilancio dello Stato. Detto importo può essere integrato a valere sulle disponibilità dei bilanci delle università derivanti dal comma 1 dell'articolo 3.

2. La predetta quota di stanziamento destinata alle borse di studio per il dottorato di ricerca è ripartita fra le università con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Nel rispetto dei limiti massimi fissati dallo stesso decreto di cui al comma

2, le università possono attivare ulteriori posti, con le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, che devono prevedere l'intero finanziamento della borsa per tutta la durata del corso di dottorato. Le relative richieste devono essere formulate contestualmente alla richiesta di attivazione del corso di dottorato cui si riferiscono.

4. In attesa dell'adozione da parte dell'università dei previsti adempimenti, restano ferme le vigenti norme per l'attivazione dei corsi di dottorato relativi al quarto e quinto ciclo.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dall'università sede amministrativa del corso e, in attesa delle previste modifiche statutarie, la Commissione per il rilascio del titolo è costituita dal Collegio dei docenti del corso.

#### ART. 9.

(Norma abrogativa).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476, ad eccezione dei primi quattro commi dell'articolo 74 e delle disposizioni richiamate nel regime transitorio previsto dall'articolo 8, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Comunico che in data 17 aprile 1990 la I Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di introdurre norme tali da garantire l'omogeneità della disciplina dell'istituto del dottorato di ricerca sul piano nazionale ed il criterio più idoneo ad assicurare la qualità della selezione scientifica ».

In data 17 gennaio 1990, la V Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 7 si precisi che la prevista deroga ai limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2 non riguarda la disponibilità di fondi iscritti in bilancio da destinare alle borse di studio per il dottorato di ricerca ».

In data 16 gennaio 1990, la XI Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il comma 7 dell'articolo 3 sia sostituito dal testo dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476, e osservando che qualora l'ammissione al corso sia subordinata al conferimento di una borsa di studio che presuppone valutazioni di reddito personale, si ritiene incongruo attribuire al dottorato il valore di titolo professionale nei concorsi pubblici, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del testo unificato in esame ».

In data 25 gennaio 1990, la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

Infine in data 1° agosto 1990, la VI Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) all'articolo 3, comma 2, le parole "e la natura" siano soppresse, e le parole "reddito personale complessivo" siano sostituite dalle seguenti "reddito complessivo dichiarato";

2) all'articolo 3, il comma 4, sia sostituito dal seguente: "4. I limiti di reddito di cui al comma 2, sono annualmente adeguati alle variazioni del costo della

vita con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154" ».

Passiamo ora alla discussione degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 2, sopprimere la parola anche.*

1. 8.

Tamino.

*All'articolo 1, al comma 2, sostituire le parole da e si conclude fino a conseguiti con le seguenti e si conclude con una prova costituita dalla presentazione e discussione di una dissertazione scritta o da lavori grafici su un argomento, scelto anche su proposta del candidato, relativo alle discipline del corso.*

1. 5.

Poli Bortone, Rallo.

*All'articolo 1, comma 2, dopo le parole su un argomento inserire le seguenti attinenti al programma del corso e della ricerca.*

1. 1.

Guerzoni, De Julio.

*All'articolo 1, comma 2, aggiungere in fine le parole Tale prova sarà valutata, ai fini del rilascio del titolo, da una Commissione, presieduta dal Presidente del collegio dei docenti di cui all'articolo 5, e composta almeno per la metà da membri esterni al Dipartimento che organizza il corso, da sorteggiarsi tra professori di ruolo, provenienti da aree disciplinari attinenti al titolo, di altre università italiane e straniere. Le modalità di formazione degli elenchi dei docenti da sorteg-*

giare sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

1. 4.

Gelli, Soave.

*All'articolo 1, comma 4 sopprimere le parole ivi compresi quelli di cui alle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.*

1. 6.

Arnaboldi.

*All'articolo 1, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente Il corso deve avere una durata non inferiore a due e non superiore a 3 anni accademici.*

1. 9.

Soave, Gelli.

*All'articolo 1, al comma 5, sopprimere le parole e comunque non oltre il successivo anno accademico.*

1. 2.

De Julio, Guerzoni.

*All'articolo 1, comma 6, sopprimere le parole e privati.*

1. 7.

Arnaboldi.

*All'articolo 1, al comma 6, dopo le parole programma di ricerca, aggiungere le seguenti nonché la frequenza di appositi corsi.*

1. 3.

Guerzoni, De Julio.

SERGIO SOAVE. L'articolo 1 definisce il dottorato di ricerca e la sostanza di tale titolo. Il gruppo comunista esprime qualche preoccupazione e perplessità in ordine a tale articolo che ritiene oppor-

tuno esplicitare in questa fase della discussione in modo da rendere più chiaro il nostro atteggiamento nei confronti degli emendamenti presentati. Nell'esprimere tale valutazione sull'articolo 1 come ci è pervenuto in seguito ai lavori in sede di Comitato ristretto, vorrei prendere spunto dal parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. In altre occasioni tale Commissione ha fornito interpretazioni che abbiamo accettato con qualche difficoltà, ma questa volta il parere espresso ci pare perspicace.

La preoccupazione espressa dalla I Commissione era anche quella del mio gruppo, come emersa nel corso del dibattito in sede di Comitato ristretto, ed in essa stava la ragione della nostra contrapposizione riguardo al giudizio finale, alla composizione del collegio dei docenti ed alle modalità di messa in atto per la diversità dei corsi di ricerca.

Ho anticipato a questa fase del dibattito la formazione del collegio dei docenti anche se altri gruppi si sono preoccupati di tale aspetto in un'altra parte del provvedimento. Gli emendamenti presentati sono volti ad eliminare difficili ed ambigue interpretazioni, come nel caso del comma 6. Un emendamento più corposo riguarda la durata dei dottorati di ricerca. Ciò può apparire in contraddizione con quanto ho già affermato ma non sempre la serietà degli studi e l'esame finale vengono a coincidere con la durata dei corsi. Abbiamo proposto di ridurre di un anno tanto la durata minima quanto la durata massima dei corsi. Potrà essere adottata una soluzione intermedia come, per esempio, quella di ridurre soltanto la soglia minima ma porre come limite minimo tre anni significa caricare sulle spalle dei laureati (che, in alcune facoltà e università hanno alle spalle sei anni di studio) altri 3 o 4 anni di formazione. Sappiamo benissimo, infatti, che la percentuale di coloro che raggiungono la laurea in corso è intorno al 5-6 per cento degli iscritti e, più specificatamente, ammonta a circa il 3,5 per cento nel termine di quattro anni, 5,5 per cento nei cinque anni e 6 per cento circa nei sei

anni. In altre parole, arriva, in taluni casi, a dieci anni di formazione dopo la fine della scuola secondaria superiore. Il senso del nostro emendamento è chiaro; del resto, abbiamo riflettuto molto prima di proporre questa modifica.

Da un lato ci dobbiamo preoccupare della serietà del titolo di ricercatore, dall'altro non dobbiamo confondere la serietà con la lunghezza dei tempi relativi ai corsi successivi alla laurea. Facciamo rilevare che in tutti i paesi d'Europa questi corsi hanno la durata massima di 2-3 anni ed è anche per uniformarsi a questa normativa che proponiamo l'emendamento 1.9.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti Poli Bortone 1.5 e Guerzoni 1.1 e 1.3.

Per quanto riguarda l'emendamento Gelli 1.4, mi sembra di dover dire che l'argomento relativo alla commissione esaminatrice, che dovrà valutare la dissertazione finale dei candidati, è stato lungamente discusso quando abbiamo esaminato il provvedimento in sede referente. In tale sede, ricordo che avevamo preferito rispettare l'autonomia delle università.

Sono contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tamino 1.8.

Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

LUCIANO GUERZONI. A mio avviso, il comma 2 dell'articolo 1 andrebbe meglio precisato. Esso stabilisce che il corso di dottorato consiste nello svolgimento, presso un dipartimento, di cicli di lezioni e seminari e di un programma di ricerca. Vorrei sapere se ciò, in realtà, significa che si debbono svolgere corsi di lezioni e

seminari in un dipartimento oppure che si debbano frequentare corsi di lezioni e seminari. Da una lettura del comma 2 sembrerebbe altresì esclusa la frequenza.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Recependo il suggerimento dell'onorevole Guerzoni presentato all'articolo 1 un emendamento del seguente tenore:

*All'articolo 1, comma 2 sostituire le parole nello svolgimento presso un dipartimento, di cicli di lezioni e seminari e con le seguenti nella frequenza presso un dipartimento, di cicli di lezioni e seminari e nello svolgimento.*

1. 20.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.20 presentato dal relatore ed accolto dal Governo.

(È approvato).

LUCIANO GUERZONI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Ricordo che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1.5:

*Dopo le parole del corso aggiungere le seguenti e della ricerca.*

0. 1. 5. 1. Guerzoni, De Julio.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0.1.5.1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Guerzoni e De Julio

0.1.5.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

SERGIO DE JULIO. Invito i presentatori dell'emendamento 1.4 a ritirarlo poiché ritengo che il medesimo debba essere riferito all'articolo 2.

SERGIO SOAVE. L'emendamento 1.4 è riferito all'articolo 1, in quanto aderisce al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Fa riferimento, infatti, al titolo del dottorato di ricerca, qualificandone la serietà. Tuttavia, pur ritenendo che esso trovi nell'articolo 1 la sua migliore collocazione, sono disposto ad accogliere la soluzione prospettata e ritiro, pertanto, l'emendamento 1.4 riservandomi di ripresentarlo in riferimento all'articolo 2 o all'articolo 5.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Per eliminare ogni possibile equivoco e ritenendo implicita nella natura stessa della dissertazione finale la necessità che i risultati della ricerca abbiano rilevante valore scientifico, propongo di sopprimere il comma 3.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

*All'articolo 1, sopprimere il comma 3.*

1. 21.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Arnaboldi 1.6.

Poiché il presentatore è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Soave 1.9.

SERGIO SOAVE. Nel dichiarare che voterò a favore di questo emendamento, in-

vito i colleghi a riflettere sulla necessità di garantire una omogeneità di disciplina con i paesi europei.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.9, di cui vorrei recepire il contenuto presentando un mio emendamento del seguente tenore:

*All'articolo 1, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente il corso ha la durata di tre anni accademici.*

1. 22.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

SERGIO SOAVE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1.9 il cui contenuto mi sembra recepito dall'emendamento 1.22 presentato dal relatore, che considero migliorativo rispetto al testo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.22, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Poiché l'onorevole Arnaboldi non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento 1.7.

Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni 1.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 di cui ho dato lettura precedentemente.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole pluriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica*

11 luglio 1980, n. 382 con le seguenti triennale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. 2.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole entro le quali devono, inserire la seguente prioritariamente.

2. 1.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali sono composte da tre membri estratti a sorte tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati appartenenti al gruppo di discipline cui si riferisce il corso. Le università con lo statuto individuano la aree e le strutture abilitate allo svolgimento dei corsi di dottorato.

2. 15.

Tamino.

All'articolo 2, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole La Commissione per l'esame finale deve essere composta almeno per la metà da membri esterni al dipartimento che organizza il corso, da sorteggiarsi tra professori universitari di ruolo — anche di università straniere — di aree disciplinari attinenti al titolo. Le modalità di formazione degli elenchi dei docenti da sorteggiare sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. 3.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 2, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. Entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di inizio dei corsi. il Mini-

stro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica alle università il numero complessivo delle borse di studio assegnate a ciascuna area, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e della disponibilità di fondi da iscrivere nello stato di previsione a legislazione vigente per l'esercizio finanziario relativo all'anno in cui dovranno essere attivati i corsi.

4. Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di inizio dei corsi le università comunicano al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i corsi di dottorato che intendono attivare e i relativi posti, corredando la comunicazione con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, autorizza le università ad attivare i corsi di dottorato, assegnando a ciascun corso almeno tre borse di studio. Le università emettono i conseguenti bandi di accesso entro i due mesi successivi.

2. 5.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole dovendosi intendere confermati quelli dell'anno precedente in caso di omessa comunicazione.

2. 13.

Arnaboldi.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole dovendosi intendere con la seguente intendendosi.

2. 4.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 2, comma 4, sopprimere le parole e per ciascun corso.

2. 14.

Arnaboldi.

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da il numero a ciascun corso con le seguenti i corsi di dottorato attivabili.

2. 9.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole per ciascun corso con le seguenti per ciascun ateneo.

2. 6.

Gelli, Soave.

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole per ciascun corso con le seguenti per ciascun ateneo.

2. 11.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 2, alla fine del comma 4 aggiungere le parole ed in considerazione della necessità di riequilibrio della ricerca fra nord e sud.

2. 12.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 2, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo A ciascun corso devono essere assegnate almeno tre borse di studio.

2. 10.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 2, comma 5 sopprimere le parole i relativi.

2. 7.

Gelli, Soave.

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di

conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dell'articolo 3.

2. 8.

De Julio, Guerzoni.

BIANCA GELLI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza di questo articolo, alla cui elaborazione ha partecipato attivamente il gruppo comunista in sede di Comitato ristretto, soprattutto per quanto riguarda il comma 1 che attribuisce al Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica il compito di individuare il fabbisogno delle grandi aree entro le quali debbono attivarsi i corsi di dottorato.

Ritengo molto importante questa norma relativa alla definizione del fabbisogno affinché vi sia, da parte dei dottorandi, una spendibilità del titolo di ricercatore. Si comprende bene come sarebbe difficile spendere il titolo medesimo in un'area nella quale non sono previsti fabbisogni specifici.

Dichiaro che presenteremo al secondo comma l'emendamento già presentato all'articolo 1, relativo al collegio dei docenti che debbono valutare il rilascio dei titoli. Nella modifica che proponiamo si tendono a fissare le modalità relative all'esame finale. Il titolo di dottore di ricerca viene ricondotto, dal testo al nostro esame, all'interno dell'università con uno spostamento, quindi, dal piano nazionale a quello locale. È quindi opportuno prevedere criteri più vasti circa la nomina di membri esterni della Commissione giudicatrice dell'esame finale.

Sempre per quanto riguarda il rapporto tra autonomia universitaria e programmazione ministeriale, crediamo opportuno inserire una modifica al comma 4 dell'articolo 2, nel senso di riferire il numero complessivo dei posti per ciascun ateneo (anziché per ciascun corso). Anche in questo caso occorre precisare le modalità inerenti all'attivazione dei corsi.

SERGIO DE JULIO. Anche il gruppo della sinistra indipendente nutre preoccupazioni per quanto riguarda la questione dell'autonomia universitaria e delle specificazioni che le sedi universitarie dovrebbero essere incentivate ad attuare.

Riteniamo corretto che il ministro per l'università e la ricerca scientifica individui le aree prioritarie entro le quali devono attivarsi i corsi di dottorato; tuttavia, e su questo concordo con la collega Gelli, non si può mortificare totalmente l'autonomia delle sedi universitarie come emerge dall'impostazione dell'articolo 2.

In particolare, la previsione in base alla quale i singoli posti di dottorato sono stabiliti dal ministro appare in contrasto con l'articolo 3, che stabilisce che le università, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, decidono la destinazione delle borse di studio.

Ritengo, pertanto, che il testo attuale dell'articolo 2 privilegi eccessivamente un'impostazione dirigista invece di incentivare l'autonomia e la sperimentazione da parte delle sedi universitarie. Preghe-  
rei il relatore e il Governo di tener conto di questa esigenza, anche in considerazione del fatto che su tale questione lo stesso ministro Ruberti ha espresso un impegno piuttosto deciso.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

LUCIANO GUERZONI. Vorrei illustrare il mio emendamento 2.5, volto a sostituire i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2. In particolare, richiamo l'attenzione del relatore e del Governo sul fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 2 risulta di difficile comprensione anche perché i tempi e le procedure in esso previsti non rispondono ai criteri fissati nel comma 1 del medesimo articolo.

La nostra proposta è volta a fissare tempi e procedure che rispettino i suddetti criteri, stabilendo che il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di inizio dei corsi,

comunica alle università il numero complessivo delle borse di studio assegnate a ciascuna area; che entro il 31 dicembre le università comunicano al ministro i corsi di dottorato che intendono attivare ed entro il 30 aprile di ogni anno il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro del tesoro, autorizza l'università ad attivare i corsi, assegnando a ciascun corso almeno tre borse di studio.

Posti i criteri fissati nel comma 1, riteniamo debbano essere individuati, con certezza e rigore, tempi ragionevoli per lo svolgimento delle procedure.

VINCENZO BUONOCORE. Vorrei chiedere al relatore un chiarimento in ordine al comma 2 dell'articolo 2, in particolare laddove si stabilisce che lo statuto di ciascuna università definisce e disciplina i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso, la composizione delle commissioni, nonché quella del collegio dei docenti che deve coordinare le attività formative di ricerca. A tale proposito, vorrei sapere se lo statuto debba prevedere o meno anche i singoli corsi di dottorato che ciascuna università intende attivare.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. L'articolo 2 comporta, indubbiamente, la necessità di ulteriori approfondimenti, anche in considerazione del fatto che è trascorso circa un anno dall'elaborazione del testo e che in questo periodo è in corso una notevole evoluzione del sistema universitario.

Propongo, pertanto, di rinviare al Comitato ristretto il seguito della discussione in modo da consentire l'approfondimento di tali questioni.

LUCIANO GUERZONI. Il Comitato ristretto ha già elaborato il testo. Concordo con la necessità di un approfondimento ma, come è già avvenuto per altri provvedimenti all'esame della Commissione (mi riferisco alla riforma della scuola elementare e degli ordinamenti didattici), potremmo anticipare i nostri incontri ri-

spetto alla seduta in sede legislativa in modo da avere il tempo per approfondire le questioni che lo necessitano. Siamo già nella fase della discussione degli emendamenti, che è anche quella nel corso della quale i nodi vengono al pettine. Anche per evitare ulteriori ritardi, ritengo sarebbe preferibile affrontare gli aspetti più problematici in una sede informale.

**PRESIDENTE.** L'anno intercorso dal momento in cui il testo fu elaborato dal Comitato ristretto ha indubbiamente contribuito a creare i problemi che sono stati evidenziati nel corso della seduta odierna. Utili approfondimenti potranno essere svolti in modo informale, senza tornare al Comitato ristretto, per esempio prima della seduta in sede legislativa fissata per domani.

**COSTANTE PORTATADINO, Relatore.** È necessario, tuttavia, disporre di tutti gli emendamenti.

**LUCIANO GUERZONI.** I problemi nascono anche a seguito della presentazione di emendamenti. Il Comitato ristretto ha regole ben precise che devono essere ri-

spettate; per tale motivo è preferibile lavorare in una sede più informale.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che la seduta in sede legislativa di domani sarà preceduta da un incontro informale, in modo da consentire alla Commissione di proseguire proficuamente il dibattito senza la necessità di un ritorno in Comitato ristretto.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è rinviata alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 19,10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 19 gennaio 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO